

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO

(già Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti)

STATUTO

Art. 1

Con D. R. n. 276 del 26 febbraio 2008 è stata istituita, presso l'Università degli Studi di Genova, la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, ai sensi del D. M. di riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2006 n. 137, s. o.

La scuola si propone l'obiettivo di formare specialisti con uno specifico alto profilo professionale nel settore dello studio, della tutela, del restauro, della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico. Sono anche compresi gli aspetti della catalogazione, della manutenzione, del recupero, della riabilitazione, nonché quelli relativi alle valutazioni economiche di fattibilità preliminari agli interventi, con riferimento anche ai centri storici, alle infrastrutture ed all'ambiente costruito.

Art. 2

La scuola ha durata di due anni e prevede l'acquisizione di 120 CFU secondo un piano degli studi che sarà fissato, di biennio in biennio, dal Consiglio della Scuola, nel rispetto della libertà di insegnamento e del regolamento didattico di Ateneo, della tabella dell'allegato 2 del decreto citato all'articolo 1, e secondo quanto previsto dalla tabella approvata con D. R. n. 276 del 26 febbraio 2008 come riportato nel successivo art. 3.

Al programma didattico definito dal manifesto degli studi all'inizio del biennio il Consiglio della Scuola potrà aggiungere attività pratiche, di studio sul campo, esercitazioni e visite di studio, in una misura non superiore a quanto definito all'inizio del biennio. La frequenza è obbligatoria e verrà accertata mediante firma di presenza. Il Consiglio della Scuola potrà riconoscere, sulla base di idonea documentazione, attività attinenti ai temi della specializzazione, svolte in Italia o all'estero in sedi universitarie o presso altre istituzioni qualificate.

Art. 3

Nel determinare il piano degli studi il Consiglio della Scuola dovrà comprendere discipline delle seguenti aree scientifiche, con un numero di crediti per ciascuna non inferiore a quanto indicato, conformemente alla seguente tabella approvata con D. R. n. 276 del 26 febbraio 2008.

Ambito disciplinare	CFU	Settori
1) Restauro	12 CFU	ICAR/19 Restauro
2) Storia	6 CFU	ICAR/18 Storia dell'architettura
		L-ART/01 Storia dell'arte medievale
		L-ART/02 Storia dell'arte moderna
		L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
		M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
		M-STO/09 Paleografia

3) Disegno, rilievo, ambiente	6 CFU	BIO/03 Botanica ambientale e applicata
		BIO/07 Ecologia
		GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
		GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali
		ICAR/06 Topografia e cartografia
		ICAR/15 Architettura del paesaggio
		ICAR/17 Disegno
		ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica
		ICAR/21 Urbanistica
4) Materiali e tecnologie	6 CFU	CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
		CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
		GEO/07 Petrologia e petrografia
		ICAR/11 Produzione edilizia
		ICAR/12 Tecnologia dell'architettura
		INF/01 Informatica
		ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
5) Strutture	8 CFU	ICAR/08 Scienza delle costruzioni
		ICAR/09 Tecnica delle costruzioni
		ICAR/19 Restauro
6) Economia e diritto	6 CFU	ICAR/22 Estimo
		IUS/10 Diritto amministrativo
		IUS/14 Diritto dell'unione europea
		SECS-P/06 Economia applicata
7) Impianti, allestimento, museografia	6 CFU	ICAR/14 Composizione architettonica e urbana
		ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento
		ING-IND/10 Fisica tecnica industriale
		ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale
		L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
8) Metodologie archeologiche	4 CFU	FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
		L-ANT/07 Archeologia classica
		L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
		L-ANT/09 Topografia antica
		L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica
9) Attività di sede	50 CFU	BIO/13 Biologia applicata
		BIO/19 Microbiologia generale
		GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia
		ICAR/07 Geotecnica
		ICAR/13 Disegno industriale
		ING-IND/23 Chimica fisica applicata
		IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

		M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
		M-FIL/04 Estetica
		M-FIL/06 Storia della filosofia
		M-GGR/01 Geografia
		M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche
		MAT/05 Analisi matematica
		MED/42 Igiene generale e applicata
		SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio
Prova finale	16 CFU	
Totale		120 CFU

Art. 4

Ai sensi della normativa generale vigente in materia, concorrono alla formazione della Scuola, la struttura didattica di Ateneo, la Facoltà Architettura ed il Dipartimento di Scienze per l'Architettura. Nel manifesto degli studi è indicata la sede della scuola.

Art. 5

Alla scuola si accede col titolo di laurea specialistica o magistrale.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi in "Architettura" dei previgenti ordinamenti e dei nuovi corsi di laurea specialistica e magistrale della classe 4/S, "Architettura ed ingegneria civile", la quale è considerata classe di riferimento, con riconoscimento integrale dei 300 crediti conseguiti; inoltre, possono essere ammessi i candidati forniti di laurea di secondo livello nelle classi: 2/S "Archeologia"; 10/S, "Conservazione dei beni architettonici ed ambientali"; 12/S, "Conservazione e restauro del patrimonio storico artistico"; 95/S, "Storia dell'arte", previa valutazione da parte della Scuola dei curricula personali, per individuare eventuali debiti formativi.

Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università estere, equipollente alla laurea specialistica. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla scuola.

Art. 6

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la Scuola è in grado di accettare fino ad un massimo di 20 iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di 40 specializzandi. L'ammissione ai corsi della Scuola avverrà secondo la graduatoria determinata dall'esame di ammissione fino all'esaurimento dei posti disponibili; in caso di parità di punteggio prevale il candidato di più giovane età.

Art. 7

Il Consiglio della scuola potrà stabilire la partecipazione degli studenti, guidati da docenti appositamente designati: a campagne di rilievo o a cantieri di restauro in diverso modo e a diverso titolo gestiti dalla Scuola o da altri soggetti, attraverso la stipula di specifici accordi, protocolli di intesa o convenzioni onerose o a titolo gratuito; ad esercitazioni pratiche di rilievo; all'analisi delle condizioni statiche o materiche di una fabbrica; alla progettazione di interventi di conservazione edilizia, urbanistica e di ambienti naturali antropizzati, a sopralluoghi in cantieri o laboratori; a seminari e congressi.

Art. 8

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni o stipula contratti di ricerca, assistenza e consulenza con enti pubblici e privati di particolare qualificazione, anche con la finalità di: istituire e sovvenzionare di borse di studio o utilizzare strutture extra

universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche, di stages e di esercitazione degli studenti iscritti.

Art. 9

Il bando di concorso per ottenere l'ammissione alla Scuola indicherà tipo e modalità di svolgimento delle prove che saranno valutate da una commissione costituita dal Direttore e da quattro membri del Consiglio della Scuola. Gli esami conclusivi del primo anno, per il passaggio al secondo, e del secondo anno, per l'ammissione alla discussione della tesi di specializzazione saranno valutati da una commissione costituita da tutti i membri del Consiglio della Scuola. Essa formulerà un giudizio complessivo, sempre che sia stata accertata la frequenza ad almeno il 70% delle lezioni, dei seminari e delle altre attività di cui all'articolo 7, sulla base dell'esame degli elaborati prodotti dallo studente, e delle valutazioni individuali fornite dai titolari dei singoli insegnamenti, nelle forme concordate dal Consiglio della Scuola, e sulla base di una discussione orale sui temi oggetto delle attività didattiche e delle sperimentazioni analitiche e progettuali.

La commissione esprimerà un voto complessivo in trentesimi.

Lo studente che non abbia superato positivamente l'esame finale di un anno di corso può risciversi per una seconda volta allo stesso anno, eventualmente ottenendo dal Consiglio della Scuola la possibilità di osservare un obbligo di frequenza ridotto.

Lo studente non può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso.

Lo studente che intendesse sospendere la frequenza della scuola, superato positivamente l'esame della prima annualità, mantiene per due anni il diritto alla frequenza del secondo sempre che siano assolti tutti gli altri obblighi previsti per mantenere lo status di studente a termini del Regolamento di Ateneo.

Agli iscritti alla Scuola di Specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di Dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi fino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

Lo studente che abbia superato positivamente l'esame conclusivo del secondo anno di corso è ammesso alla discussione della tesi di specializzazione, consistente in un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale, che deve avvenire entro due anni dalla fine della frequenza, termine prorogabile su autorizzazione del Direttore della Scuola, verificata la sussistenza di motivi di forza maggiore che abbiano impedito il regolare svolgimento dell'elaborato.

L'esame finale per il conferimento del Diploma di Specializzazione sarà discusso davanti ad una commissione nominata dal Consiglio della Scuola e formata dal Direttore e da quattro docenti. L'elaborato di tesi, presentato in copia cartacea, controfirmata dal relatore e da eventuali correlatori, e in formato elettronico riproducibile dovrà essere consegnato alla segreteria della scuola almeno quindici giorni prima della data di discussione; se ne darà comunicazione a tutti i docenti che potranno esaminarlo, formulare osservazioni da porre all'attenzione della commissione, opporsi motivatamente all'approvazione.

All'atto della discussione, inoltre, il candidato dovrà consegnare alla Commissione una sintesi del proprio elaborato, in formato elettronico riproducibile, secondo le indicazioni fornite dalla Scuola.

La commissione esprimerà un voto finale in cinquantesimi. La votazione minima per il superamento della prova è stabilito in 30/50.

Gli studenti che abbiano sostenuto gli esami alla fine del primo e secondo anno secondo il previgente statuto della scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti possono essere ammessi al secondo anno di corso o alla discussione di tesi previo parere positivo del Consiglio della Scuola e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 10

Alla conclusione degli studi saranno rilasciati il Diploma di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio e il certificato con l'indicazione analitica del percorso di studi e delle attività formative complementari.

Tale ultimo certificato, potrà essere concesso anche a chi, avendo concluso il corso, non intendesse redigere l'elaborato finale e conseguire il diploma.

Art. 11

Il titolo di specializzazione rilasciato dalla Scuola di specializzazione in Restauro dei Monumenti precedente attivata è equipollente a quello rilasciato dalla Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio.